

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
(art. 6 CCNL Scuola del 29/11/2007)
ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI (art. 6, c. 2, lett. j, CCNL/Scuola)

Art. 2 - Rispetto delle competenze

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

Art. 5 - Contrattazione integrativa

Art. 6 - Informazione preventiva

Art. 7 - Informazione successiva

Art. 8 - Interpretazione autentica

Art. 9- Diritti sindacali (artt. 3,4,8,9 del CCNQ del 07/08/1998)

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

Art. 11 - Diritto di sciopero

**TITOLO III - CRITERI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(art. 6, c. 2, lett. h - i - m, del CCNL/Scuola)**

Art. 12 - Assegnazione del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi

Art. 13- Utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e collaborazioni plurime

Art. 14 - Formazione e aggiornamento del personale docente

Art. 15 - Orario di insegnamento del personale docente

Art. 16 - Personale docente - Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

Art. 17 - Sostituzione di docenti assenti

Art. 18 - Ore eccedenti del personale docente

Art. 19 - Personale ATA - Assegnazione a sezioni staccate e plessi

Art. 20 Personale ATA - Settori di lavoro

Art. 21 Personale ATA - Orario di servizio e di lavoro

Art. 22 Personale ATA - Definizione di turni, orari flessibili e plurisettemanali

Art. 23 Personale ATA - Chiusura prefestiva

Art. 24 Personale ATA - Prestazioni aggiuntive (estensive e intensive) - Collaborazioni plurime

Art. 25 Personale ATA - Modalità e periodi di fruizione di riposi compensativi e ferie

Art. 26 Personale ATA - Formazione e aggiornamento

Art. 27 - Individuazione e assegnazione degli incarichi

Art. 28 - Risorse

Art. 29 - Composizione del Fondo

Art. 30 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

Art. 31 - Stanziamenti e finalizzazioni


Art. 32 - Attività e prestazioni del Personale Docente

Art. 33 - Attività e prestazioni del personale ATA

Art. 34 - Incarichi specifici ATA - art. 47 CCNL 29/11/2007 e Sequenze contrattuali

Art. 35 - Assegnazione incarichi






TITOLO V ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- ART. 36 Soggetti Tutelati
- ART. 37- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
- ART. 38 -Il servizio di prevenzione e protezione
- ART. 39 - Documento valutazione dei rischi
- ART. 40 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
- ART. 41 - Rapporti con gli enti locali proprietari
- ART. 42 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione
- ART. 43 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 - Clausola di salvaguardia finanziaria
- Art. 45 - Natura premiale della retribuzione accessoria

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
(art. 6 CCNL Scuola del 29/11/2007)
ANNO SCOLASTICO 2015/2016



VISTO il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali;
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come, modificato e integrato dal D.Lgs. n.150/2009;
 VISTA la legge 107 del luglio 2015;
 CONSIDERATE le circolari esplicative del MIUR;
 PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica;
 PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa;
 TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti operante nell'Istituzione Scolastica;
 TENUTO CONTO delle novità normative introdotte dalle indicazioni nazionali sul curriculum, sul PNSD;

Il giorno 4 del mese febbraio dell'anno 2016 viene sottoscritto presso l'Istituzione Scolastica I.I.S. "E. Basile - M. D'Aleo" di Monreale il presente Contratto Integrativo d'Istituto.

Il presente contratto viene inviato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del CCNL/SCUOLA al Collegio dei Revisori dei conti per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria. Il contratto viene sottoscritto tra:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Prof. ssa Concetta Giannino	
-------------------------	-----------------------------	--



R.S.U.	Sig. Gianfranco Giacona Prof. Daniele Moretto	Assente giustificato
OO.SS.	Prof.ssa Maria Rosaria Bonanno Prof. Mario Basile	Cobas Cisl

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA della Scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI (art. 6, c. 2, lett. j, CCNL/Scuola)

Art. 2 - Rispetto delle competenze

Con riferimento agli artt. 2 - 5 - 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, attraverso gli strumenti della valorizzazione delle professionalità e della verifica dei risultati.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti passaggi:

1. Contrattazione integrativa
2. Informazione preventiva
3. Informazione successiva
4. Interpretazione autentica

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla Scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la Scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere designati anche da singoli componenti.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente scolastico; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

In particolare considerata la struttura dell'istituzione composta da più plessi, in comuni diversi, la RSU distaccata presso l'Agrario fornirà informazioni e/o valutazioni sulle carenze dei due plessi di San Giuseppe e di San Cipirello alla Responsabile dei lavoratori



per la sicurezza.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l'invito da parte del Dirigente scolastico va effettuato con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 5 - Contrattazione integrativa

1. Sono materie di contrattazione integrativa di Istituto quelle previste all'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007.

2. La contrattazione integrativa di Istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dei vincoli e limiti stabiliti da norme di legge, con particolare riferimento a quanto definito dal D.Lgs. n. 165/2001 in merito a:

1. disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione;
2. modifica del rapporto tra fonti normative;
3. ambiti previsti dalla contrattazione collettiva e contrattazione integrativa;
4. abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge.

3. La contrattazione integrativa non può, in ogni caso, prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in contrasto con vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40. D.Lgs. n. 165/2001).

4. Al termine di ogni incontro potrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, a cui provvederà un componente della RSU.

5. In caso di mancato accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse.

6. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum fra tutti i lavoratori della scuola.

7. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la Scuola fornisce il supporto materiale e organizzativo.

Art. 6 - Informazione preventiva

Sono materie di informazione preventiva annuale quelle previste all'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007.

Art. 7 - Informazione successiva

Sono materie di informazione successiva quelle previste all'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007.

Art. 8 - Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si



incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 9- Diritti sindacali (artt. 3,4,8,9 del CCNQ del 07/08/1998)

1. I permessi sindacali retribuiti spettanti vengono calcolati e comunicati all'inizio dell'anno scolastico.

2. I permessi sono gestiti autonomamente e possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti.

3. La fruizione dei permessi è comunicata formalmente al Dirigente scolastico dal componente della RSU, per la quota di propria spettanza, di norma almeno un giorno prima dell'utilizzo.

4. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume la responsabilità ad ogni effetto di legge.

La istituzione dell'albo digitale, comporterà diverse modalità operative.

5. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un apposito locale, ove possibile.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. La materia è disciplinata dall'art. 8 del CCNL del 29/11/2007. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali. (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo.

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3. Il Dirigente scolastico comunica al personale l'indizione dell'assemblea tramite circolare interna.

4. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea da parte del personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio deve essere espressa in forma scritta con almeno due giorni di anticipo, al fine di permettere al Dirigente scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale Ata, il Dirigente scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, nonché la sorveglianza dell'ingresso e, in caso di non sospensione, delle classi.

6. Al fine di garantire i servizi minimi essenziali, in caso di adesione totale del personale Ata, si stabilisce che presteranno servizio n. 1 unità di Collaboratore scolastico e n. 1 unità di Assistente amministrativo presso la sede centrale; n. 1 Collaboratore scolastico per ciascuna sede staccata.

7. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tenere conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, si procede all'individuazione dell'ultimo graduato, garantendo comunque la rotazione del personale.



Art. 11 — Diritto di sciopero

1. Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato.
2. I lavoratori che intendano aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente scolastico.
3. Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili, da garantire secondo l'art.2 della legge 146/90.
4. In caso di sciopero coincidente con scrutini ed esami, è prevista la presenza di un'unità di Assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e di due unità di Collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati all'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
5. Nel caso in cui azioni di sciopero coincidano con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, è indispensabile la presenza del DSGA, di un'unità di Assistente amministrativo e di n. 1 unità di Collaboratore scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale.
6. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, per tramite degli insegnanti, le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio.

TITOLO III - CRITERI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE (art. 6, c. 2, lett. h - i - m, del CCNL/Scuola)

Con riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 in merito a:

- a) riparto di competenze tra la fonte legale e quella negoziale;
- b) inderogabilità dei vincoli di legge da parte della contrattazione;
- c) attribuzione di competenze esclusive in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro;

Si riportano le determinazioni e i criteri da assumere con autonomi provvedimenti dirigenziali.

Art. 12 - Assegnazione del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l'anno scolastico.
2. Per le assegnazioni all'interno di ciascun plesso scolastico del personale docente già in servizio nella medesima scuola, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica. La stessa non è ostativa per il docente che chieda di essere assegnato ad altro plesso o succursale.
3. In caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso scolastico, l'accoglimento della domanda è condizionato unicamente alla disponibilità del posto nel plesso richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti.
4. I docenti liberi dal vincolo della continuità didattica saranno assegnati valorizzando la loro professionalità e tenendo conto delle richieste scritte, da loro stessi inoltrate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.
5. In caso di concorrenza di più domande per un medesimo posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata ai sensi della tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al relativo CCNL.
6. Nei limiti del possibile, dovranno essere valorizzate le competenze specifiche ed i titoli



professionali posseduti da ciascuno.

7. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate e documentate situazioni particolari, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione, rispetto all'anno precedente, da comunicare per iscritto.

Art. 13- Utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e collaborazioni plurime

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curriculum sia di quella della Scuola.
2. Il Dirigente scolastico assegna i posti e le attività curriculari ed extra-curriculari tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
3. Per particolari insegnamenti e/o attività, il Dirigente scolastico può incaricare docenti di altra scuola, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime (art. 35 CCNL del 29/11/2007).

Art. 14 - Formazione e aggiornamento del personale docente

1. Alle attività organizzate dall'Amministrazione e dagli Enti accreditati il personale docente parteciperà volontariamente, sulla base dei propri interessi.
2. Nel caso di più richieste per la partecipazione allo stesso corso di formazione/aggiornamento, l'autorizzazione sarà concessa a non meno di due docenti per plesso, coerentemente con il loro ambito disciplinare, possibilmente con precedenza per il personale più giovane e con minor frequenza di corsi.

Art. 15 - Orario di insegnamento del personale docente

1. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola in non meno di cinque giorni.
2. L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti più di tre interruzioni orarie nell'arco della settimana; tali interruzioni possono essere utilizzate per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo.

Art. 16 - Personale docente - Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori

1. Il Dirigente scolastico, per improrogabili esigenze e necessità, può disporre l'effettuazione di attività non previste nel Piano annuale; in occasione della prima convocazione del Collegio, verranno apportate le opportune modifiche.
2. Ogni docente mette a disposizione due ore al mese per il ricevimento dei genitori.

Art. 17 - Sostituzione di docenti assenti

La sostituzione di docenti assenti avviene, da parte dei docenti in servizio nella scuola sia curricolari che di sostegno, secondo i seguenti criteri:

- disponibilità a effettuare ore aggiuntive, con possibilità di recupero (da effettuarsi solo in caso di contemporaneità) e/o possibile pagamento;
- recupero con permessi brevi;
- ore di contemporaneità non impegnate in attività programmate dal Collegio dei Docenti;
- la sostituzione avviene in orario di servizio determinato ad inizio d'anno nel plesso di assegnazione, con adattamenti diversi concordati con gli interessati;



- l'insegnante di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione del docente curricolare compresente, ma assente.

Art. 18 - Ore eccedenti del personale docente

1. Ogni docente può mettere a disposizione fino a tre ore settimanali libere dall'insegnamento per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione di colleghi assenti.

2. Le ore effettivamente prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, se non recuperate, verranno retribuite secondo la normativa vigente.

3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all'art. 16.

Le ore eccedenti potranno essere assegnate e retribuite, non superando l'importo complessivo previsto corrispondente per il 2012/2013 a 100 ore, da ripartire in proporzione tra i vari plessi.

Art. 19 - Personale ATA - Assegnazione a sezioni staccate e plessi

1. L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, e dura di norma per tutto l'anno scolastico.

2. Il Dirigente Scolastico assegna la sede sulla base dei seguenti criteri, secondo le esigenze prospettate nel Piano delle attività proposto dal Direttore SGA:

- possibile conferma della sede di svolgimento del servizio dell'anno scolastico precedente, in aderenza al principio della continuità della prestazione e delle competenze organizzative in relazione al contesto;

- conformità dell'assegnazione della sede alle esigenze dell'Istituzione Scolastica ricercando l'ottimale utilizzo delle risorse professionali per la realizzazione dell'offerta formativa;

- indicazioni preferenziali del personale.

3. Nel caso in cui siano presenti situazioni individuali afferenti alla casistica delle precedenze (es.: L. 104/92), l'assegnazione della sede, nei limiti delle possibilità e della natura dei problemi e dei bisogni cui il P. O. F. deve rispondere, terrà conto delle esigenze che il personale manifesterà.

4. L'accoglimento della domanda è condizionata alla disponibilità di accettazione di incarico specifico sul posto nel plesso richiesto.


5. In caso di concorrenza di più domande per un medesimo posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata ai sensi della tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al relativo C. C. N. L..

6. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, e per motivate situazioni particolari, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione — da comunicare per iscritto — rispetto all'anno scolastico precedente di uno o più unità di personale.

Per il corrente a. s. 2014/15 viene prevista l'assegnazione di una unità di assistente amministrativo alla sede coordinata dell'I. P. A. A. per tre giorni settimanali che saranno incrementati nel periodo delle iscrizioni e nel periodo degli esami di maturità.

Art. 20 Personale ATA — Settori di lavoro

1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.



2. L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico.
3. Nell'assegnazione dei settori, il Direttore SGA deve tener conto delle diverse professionalità.
4. L'assegnazione ai settori è di competenza del Direttore SGA che ne fa proposta al D.S., sentito il personale ATA.
5. Il Dirigente Scolastico lo adotta, nel rispetto della presente contrattazione integrativa.

Art. 21 Personale ATA — Orario di servizio e di lavoro

1. L'orario di servizio dell'Istituzione Scolastica, definito nel POF della Scuola, è inteso come il periodo di tempo di apertura giornaliera necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio e l'erogazione dello stesso agli utenti. Esso inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative.
2. L'orario di lavoro è inteso come il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario di servizio, ciascun dipendente assicura la propria prestazione lavorativa, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale.
3. L'orario di lavoro, di norma stabilito per l'intero anno scolastico, può essere ordinario, flessibile, assoggettato a turnazione, a programmazione plurisettimanale.
4. L'orario di lavoro di cui al comma precedente si intende definito e non modificabile in caso di assenze del dipendente; pertanto il personale supplente temporaneo è tenuto ad adottare l'orario individuale del titolare che sostituisce.
5. L'orario normale di lavoro deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla Scuola.
6. L'orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali e si articola, di norma, in 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, per 6 ore continuative antimeridiane, e comunque in base all'orario didattico curricolare stabilito dagli organi competenti.
7. L'ora di inizio e l'ora di termine del lavoro possono essere fissate in una fascia oraria tra le ore 7.30 e le ore 16.30, così come stabilito nel Piano delle Attività ATA, allegato al presente Contratto.

Art. 22 Personale ATA – Definizione di turni, orari flessibili e plurisettimanali

1. Nei casi di funzionamento della Scuola oltre le ore 14.30 l'orario sarà organizzato su turni che saranno definiti all'inizio di ogni anno scolastico nel Piano delle Attività predisposto dal Direttore S.G.A.
2. Nella definizione dell'orario si terrà conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei dipendenti.
3. Il personale sarà assegnato ai turni dal Direttore SGA sulla base delle preferenze espresse e ruoterà sui turni indicati.
4. In relazione a particolari situazioni ed esigenze, si può disporre di aumentare o diminuire il numero degli addetti al turno pomeridiano.
5. Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio.
6. L'orario flessibile è permesso se favorisce l'erogazione del servizio e non lo contrasta.



7. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi, e per esigenze personali del lavoratore, può essere adottato l'orario flessibile, che consiste di norma nella posticipazione dell'orario d'entrata o nell'anticipazione dell'orario d'uscita o in entrambe le facoltà.

8. La flessibilità dell'orario può essere adottata tenendo conto dell'eventuale richiesta del personale ovvero della disponibilità del personale, se richiesta per esigenze dell'Istituzione Scolastica; una volta autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore SGA, essa va comunque definita a cura del Direttore SGA, all'interno del piano delle attività. Qualora le disponibilità siano superiori alle necessità di servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale richiedente. L'eventuale periodo non lavorato sarà recuperato mediante rientri pomeridiani per non meno di 2 ore.

9. L'orario flessibile può coesistere con l'orario ordinario. Possono altresì coesistere tra loro diversi tipi di orari flessibili, a condizione che l'orario flessibile non costituisca un sistema al quale ciascun addetto possa partecipare sporadicamente (ad esempio, per giustificare ritardi, iniziando e finendo a proprio piacimento l'orario di servizio), ma che rappresenti un sistema organicamente programmato e funzionalmente giustificato. In tali casi il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA, può revocare l'autorizzazione al ricorso all'orario flessibile.

10. È anche possibile definire un orario flessibile con immediati recuperi nell'arco della stessa giornata lavorativa, senza interruzione, ma nel limite massimo di 60 minuti.

11. Con riferimento all'art. 53 CCNL del 29/11/2007, e al fine di dare una risposta ottimale alle esigenze di apertura all'utenza in occasione dei periodi dedicati a particolari momenti della vita scolastica (elezioni, iscrizioni, etc.), l'orario individuale di lavoro potrà essere allungato fino a 42 ore settimanali per non più di 3 settimane consecutive e nell'ambito delle 13 settimane annue. La compensazione avverrà attraverso corrispondente riduzione del numero delle giornate lavorative annue.

Art. 23 Personale ATA — Chiusura prefestiva

1. In caso di chiusura della scuola in giorni prefestivi, le ore non lavorate saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità:

- a) con utilizzo dei crediti di lavoro straordinario effettivamente prestato;
- b) con utilizzo di giorni di ferie o tramite rientri programmati dal Direttore SGA entro il termine dell'anno scolastico.

2. si elencano i giorni prefestivi in cui sarà possibile la chiusura della scuola :

- 24 dicembre,
- 31 dicembre,
- vigilia di Pasqua,
- 13 agosto,
- tutti i sabati di agosto.

3. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive) salvo comprovate esigenze, si osserverà per tutti il solo orario antimeridiano.

Art. 24 Personale ATA — Prestazioni aggiuntive (estensive e intensive) — Colaborazioni plurime

1. Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2. Viene assicurata l'opportunità di un'equa distribuzione delle ore aggiuntive estensibile a tutto il personale, fermo restando che, a fronte di indisponibilità per iscritto di alcuni, le ore



possono essere assegnate ad altri.

3. Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa in caso di assenza di una o più unità di personale, e/o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, il cui effettivo svolgimento sarà sottoposto a verifica.

4. Per particolari attività, il Dirigente Scolastico, su proposta o con il parere del Direttore SGA, può incaricare personale ATA di altra scuola, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime (art. 57 CCNL del 29/11/2007).

Art. 25 Personale ATA — Modalità e periodi di fruizione di riposi compensativi e ferie

1. Il lavoro estensivo, autorizzato dal Direttore SGA a richiesta del lavoratore, e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere cumulato e compensato da corrispondenti riposi, da fruire con permessi di massimo tre ore al giorno, o per giorni interi.

2. Le ore di recupero devono essere fruite entro l'anno scolastico di riferimento, privilegiando i periodi di sospensione delle attività didattiche.

3. Entro il 15 maggio di ogni anno il personale manifesta le richieste riguardo alle ferie estive.

4. Entro il 31 maggio il Direttore SGA dispone il piano delle ferie estive.

5. Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e, in mancanza di disponibilità, si adotterà la rotazione annuale rispetto all'anno precedente.

Art. 26 Personale ATA — Formazione e aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale è un'attività che deve essere in ogni modo favorita per la crescita del personale. A tal fine il Dirigente Scolastico, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

2. Per la realizzazione e partecipazione ai corsi, anche organizzati da associazioni e/o enti professionali qualificati e/o accreditati, saranno privilegiati e favoriti i corsi i cui argomenti sono attinenti alle tematiche contenute nella relativa direttiva ministeriale.

Art. 27 - Individuazione e assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente scolastico individua il personale cui affidare lo svolgimento delle attività sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dal DSGA nel Piano delle Attività, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità, con l'obiettivo di una opportuna e funzionale valorizzazione.

2. Qualora nell'ambito di un Progetto sia prevista esplicitamente anche l'indicazione di personale, sia interno che esterno alla Scuola, nonché di esperti esterni, il Dirigente scolastico conferirà l'incarico a tale personale.

3. Il Dirigente scolastico assegna al personale le ore da realizzare in relazione all'impegno programmato sulle relative schede di Progetto, sulla base della compatibilità finanziaria e in coerenza con gli obiettivi del POF.

4. Il Dirigente scolastico attribuisce tutti gli incarichi relativi allo svolgimento di attività retribuite con il FIS con una lettera in cui sono indicati:

- il tipo di attività e gli impegni conseguenti, con il numero massimo di ore da effettuare;



- il compenso forfetario e/o orario, con riferimento al Contratto Integrativo d'Istituto;
 - le modalità di espletamento dell'attività;
 - i termini e le modalità di pagamento.
5. Il compenso è liquidato per intero, in parte, o non verrà liquidato, a consuntivo dell'attività svolta, sulla base delle verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA.

TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (art. 6, c. 2, lett. 1, del CCNL/Scuola)

Art. 28 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento economico accessorio sono costituite da:

1. stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
2. stanziamenti previsti per l'attivazione degli **incarichi specifici** del personale ATA;
3. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
4. eventuali economie del Fondo non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
5. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
6. eventuali contributi volontari dei genitori finalizzati a retribuire il personale della Scuola.

Art. 29 - Composizione del Fondo

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, quale che ne sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Le risorse del fondo oggetto di contrattazione sono certificate dal Direttore SGA in apposito prospetto vistato dal Dirigente scolastico:

DISPONIBILITA' FONDO D'ISTITUTO				
ANNO SCOLASTICO 2015/16				
			lordo Stato	lordo dipendente
numero sedi	7	2.498,04	17.486,28	13.177,30
personale docente e ata in organico diritto	109	352,18	38.387,62	28.928,12
docenti organico diritto	79	405,55	32.038,45	24.143,52
TOTALE			87.912,35	66.248,94
				totale



Integrazione intesa	0	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo 2014/15 cedolino unico	1	7.941,50	7.941,50	5.984,55
Totale da contrattare			95.853,85	72.233,50

Art. 30 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie del fondo d'istituto e non specificamente finalizzate vengono utilizzate per retribuire le attività previste dall'art. 88 del CCNL del 29/11/2007.
2. I progetti didattici aggiuntivi saranno realizzati entro la misura consentita dalle risorse stanziare.
3. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi diversi presenti nella Scuola.
4. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità del FIS per finanziamenti ex L. 440/97, per progetti didattici finanziati da Enti o privati, per progetti speciali e per ogni altra motivazione, e che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi al personale docente e ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, su indicazione del Collegio dei Docenti, per retribuire:
 - con le risorse del FIS, il personale docente e ATA della Scuola impegnato in tutte le attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti;
 - con le risorse diverse dal FIS, il personale docente e ATA esterno alla scuola, impegnato in attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti;
 - con le risorse diverse dal FIS, il personale esperto esterno alla scuola impegnato in attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti.
5. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - in modo forfetario, per l'intero anno, in cifra unica o su base oraria, a fronte dell'incarico assegnato. In caso di subentro o sostituzione, il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati;
 - in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività e relazione finale).
6. In caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, con esclusione delle assenze per ferie, il compenso sarà ridotto in proporzione.
7. Lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta.
8. Viene istituito un Fondo di riserva, pari a €. 2.862,05 per attività impreviste e/o per rispondere alle esigenze del POF. In caso di necessità, tale somma sarà assegnata in sede di contrattazione tra le parti firmatarie del presente contratto. Il Fondo di riserva, se non utilizzato, entrerà a far parte della dotazione dell'anno successivo.
9. Le risorse del FIS tolto il fondo di riserva, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extra-curricolari previste dal POF, secondo le seguenti percentuali:



RIPARTIZIONE FONDO D'ISTITUTO DELIBERATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO				
indennità di direzione DSGA		5.240,00	6.953,48	
corsi di recupero estivi	65	50,00	4.312,75	3.250,00
totale per docenti e ata			84.587,62	63.743,50
quota docenti 67,50%			57.096,64	43.026,86
quota ata 27,50%			23.261,60	17.529,46
riserva dirigente scolastico 5%			4.229,38	3.187,17

Nella suddivisione si è tenuto conto che sebbene vi sia stata una riduzione numerica del personale ATA in effetti le necessità oggettive finalizzate, in via prioritaria, ad assicurare i servizi ordinari di vigilanza e sorveglianza dei locali, come dislocati nelle diverse sedi, ed il funzionamento di segreteria, sono gravate di maggiori oneri lavorativi a causa della riduzione numerica, per cui è stata innalzata la percentuale del personale ata, per riequilibrare il sistema.

10. Le risorse del FIS sono riconosciute al personale docente e ATA sulla base del Piano delle Attività e dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Le eventuali economie realizzate andranno ad incrementare nell'anno successivo il fondo del personale cui erano inizialmente destinate.

Art. 31 - Stanziamenti e finalizzazioni

1. Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al POF, secondo la deliberazione del Consiglio di Istituto, dopo la relativa acquisizione delle delibere del Collegio dei Docenti.

2. Fatta salva una quota pari a €. 2.862,05 da destinare a fondo riserva e ad €. 5.930,00 quale accantonamento indennità di direzione al DSGA, si prende atto degli stanziamenti e finalizzazioni disposti dal Consiglio di Istituto per retribuire le attività di cui all'art. 88, comma 2, del CCNL/Scuola del 27/11/2007.

3. Ai sensi del, D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, c. 5, ogni trattamento accessorio verrà liquidato a seguito della verifica e valutazione sulla prestazione effettivamente resa.

4. Nel caso in cui, nel corso d'anno, si rendessero disponibili maggiori risorse grazie alla sottoscrizione di nuovi accordi contrattuali, si procederà ad un aggiornamento degli stanziamenti e finalizzazioni; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano delle Attività.

Art. 32 - Attività e prestazioni del Personale Docente:

DOCENTI		ORE	COSTO	IMPORTO
---------	--	-----	-------	---------



Attività d'insegnamento		0	€ 35,00	€ 0,00
Attività laboratoriale		614	€ 17,50	€ 10.745,00
Corsi di recupero estivi		65	€ 50,00	3.250,00
Attività non insegnamento		862	€ 17,50	€ 15.085,00
Collaboratori D.S.		976	€ 17,50	€ 17.080,00

FUNZIONI STRUMENTALI				
FUNZIONE		docenti	COSTO	IMPORTO
Area 1	"Area informatica"	2,00	689,00	1.378,00
Area 2	"Interventi e servizi per gli studenti e supporto alla didattica"	2,00	689,00	1.378,00
Area 3	"Gestione POF e area dei Progetti "	1,00	689,00	689,00
Area 4	"Responsabile Azienda Agraria"	2,00	689,00	1.378,00
TOTALE				4.823,00

Art. 33 - Attività e prestazioni del personale ATA

Le risorse disponibili per il personale ATA saranno utilizzate per:

a) prestazioni aggiuntive consistenti in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo (estensive), nonché per tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensive) oltre il normale carico di lavoro; ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo/Istituto nell'ambito del POF.

Le prestazioni e attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.

I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

Sulla base del piano delle attività proposto dal Direttore SGA, per l'attività di intensificazione e valutazione conseguente a maggiori carichi di lavoro nello svolgimento del servizio, viene riconosciuta la seguente ripartizione:

I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva



delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.

Per le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo finalizzate al supporto dell'attività progettuale della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, viene prevista la seguente ripartizione:

In caso di necessità, si autorizzeranno ulteriori ore aggiuntive, ricorrendo ai riposi compensativi.

Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 32, lett. j), come Ind. Direzione quota variabile.

Al Direttore SGA, per le attività e per le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, di enti pubblici o soggetti privati, è attribuito un compenso pari a max. il 5% del finanziamento complessivo del progetto.

Al Direttore SGA possono essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre risorse diverse dal FIS.

Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico.


PERSONALE ATA				
assistenti amministrativi	sostituzione dsга	65,00	14,50	942,50
assistenti amministrativi	intensificazione	135,00	14,50	1.957,50
assistenti amministrativi	straordinario	223,00	14,50	3.233,50
assistenti tecnici	intensificazione	245,00	14,50	3.552,50
assistenti tecnici	straordinario	57,00	14,50	826,50
collaboratori scolastici	intensificazione	164,00	12,50	2.050,00
collaboratori scolastici	straordinario	396,00	12,50	4.950,00
totale quota ATA				17.512,50

b) Le prestazioni e attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.

c) I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

d) Sulla base del piano delle attività proposto dal Direttore SGA, per l'attività di intensificazione e valutazione conseguente a maggiori carichi di lavoro nello svolgimento del servizio, viene riconosciuta la seguente ripartizione:

e) I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica



effettuata dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.

f) Per le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo finalizzate al supporto dell'attività progettuale della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, viene prevista la seguente ripartizione:

g) In caso di necessità, si autorizzeranno ulteriori ore aggiuntive, ricorrendo ai riposi compensativi.

h) Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 32, lett. j), come Ind. Direzione quota variabile.

i) Al Direttore SGA, per le attività e per le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, di enti pubblici o soggetti privati, è attribuito un compenso pari a max. il 5% del finanziamento complessivo del progetto.

l) Al Direttore SGA possono essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre risorse diverse dal FIS.

m) Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico.

Art. 34 — Incarichi specifici ATA — art. 47 CCNL 29/11/2007 e Sequenze contrattuali

1. Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all'art. 47 CCNL 29/11/2007, da attivare nella Scuola, in aggiunta agli incarichi derivanti dalla presenza di personale destinatario di posizione economica.

2. Il Dirigente scolastico attribuisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) graduatoria delle posizioni economiche;
- b) professionalità specifica richiesta e documentata sulla base di titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
- c) anzianità di servizio.

3. Sulla base di quanto contenuto nel Piano delle Attività ATA predisposto dal Direttore SGA, le competenze e attività da attribuire al personale beneficiario delle posizioni economiche sono determinate come segue:

Assistente Amministrativo	Compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa; compiti di verifica e controllo sulla correttezza delle procedure; coordinamento con altro personale; sostituzione del Direttore SGA, non obbligatoria per la prima posizione economica.
Collaboratore Scolastico	Assistenza agli alunni diversamente abili; attività di primo soccorso; supporto alle attività amministrative; collaborazione con i docenti nei progetti.



4. L'incarico di sostituzione del Direttore SGA è attribuito al titolare di seconda posizione, nel rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria. In caso di assenza di questi, si procede all'attribuzione dell'incarico al personale dichiaratosi disponibile, sempre nel rispetto della posizione occupata nella relativa graduatoria delle posizioni economiche e, infine, al personale destinatario di incarico specifico, tenendo conto, su proposta del Direttore SGA, della padronanza accertabile di competenze, quali il coordinamento e l'organizzazione dei piani di lavoro, la capacità di gestire autonomamente le procedure, la capacità di coordinarsi con i colleghi.

Sulla base di quanto contenuto nel Piano delle Attività predisposto dal Direttore SGA, tenuto conto del personale in servizio nell' a.s. 2014/15 titolare di posizione economica.

INCARICHI SPECIFICI				
FUNZIONE		ATA	COSTO	IMPORTO
supporto alla Commissione visite guidate e viaggi d'istruzione		12,00	14,50	174,00
Inventario e progetti pregressi		40,00	14,50	580,00
copertura in sedi fuori comune e pulizia viali		28,00	12,50	350,00
compiti di supporto ai responsabili di plesso		28,00	12,50	350,00
supporto magazzino inventario		28,00	12,50	350,00
copertura in sedi fuori comune e pulizia viali		28,00	12,50	350,00
cura del verde esterno		28,00	12,50	350,00
supporto magazzino inventario		28,00	12,50	350,00
supporto magazzino inventario		28,00	12,50	350,00
TOTALE				3.204,00



Art. 35 — Assegnazione incarichi

Il Dirigente Scolastico affiderà tutti gli incarichi relativi allo svolgimento di attività retribuite con il FIS con una lettera in cui verrà indicato:

- il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
- il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
- le modalità di espletamento dell'attività;
- i termini e le modalità di pagamento;
- la puntualizzazione con la quale si preciserà che i compensi saranno erogati in base all'effettiva prestazione di servizio, con riduzione dei periodi di assenza.

TITOLO V ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 36 Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
3. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
4. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti.


ART. 37- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure di sicurezza;
- pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

ART. 38 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, per l'Anno 2015\2016, si avvarrà della consulente di un docente interno, in possesso dei requisiti richiesti, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.



2. Al RSPP, esperto esterno, compete un compenso pari a **€. 1.800,00 lordo dipendente** a carico del FIS..

Le prestazioni richieste al RSPP sono:

- esame di Ns. documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
- sopralluoghi per valutazione dei rischi;
- elaborazione del DVR, in collaborazione con esperto esterno, come accordo di rete
- revisione dei documenti ed eventuale aggiornamenti, inerenti al D.Lgs. 81/2008, in Ns. possesso;
- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
- predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- controllo quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature installate;
- verifiche fonometriche con mezzi strumentali , da tecnico iscritto all'albo regionale esperti fonometrici;
- verifiche strumentali fotometriche nei locali della scuola e nelle aule speciali;
- supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti;
- consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, congiuntamente al RSPP, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una persona per ciascun plesso, oltre la sede centrale tra i dipendenti, considerato che la scuola funziona su più sedi.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

I dipendenti designati per incarichi di sicurezza devono seguire i percorsi di formazione attivati dalla scuola

la formazione inerente la sicurezza è obbligatoria

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

ART. 39 - Documento valutazione dei rischi

1. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

ART. 40 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi



1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

ART. 41 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resisi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale o l'eventuale proprietario dei locali con tale richiesta formale diventano responsabili ai fini della sicurezza a termini di legge.

ART. 42 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione


1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

ART. 43 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D.Lgs 81/2008, le parti concordano su quanto segue:

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione



nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione come previsto dal D.lgs 81/2008

C) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

D) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

E) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.lgs 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs 81/2008 e dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

F) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

G) per l'espletamento dei compiti di cui al D.lgs 81/2008, i Rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) del D.Lgs D.lgs 81/2008 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Ad oggi è stata assegnata una somma pari al 45% del budget. Nel caso la rimanente parte non fosse assegnata e l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. I compensi relativi agli incarichi sono calcolati forfaitariamente per un numero di ore che questa contrattazione ritiene congruo per lo svolgimento degli stessi, pertanto eventuali ore effettivamente prestate in più sono considerate come prestazione volontaria e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 45 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
STATALE
BASILE-D'ALEO




Via Bragio Giordano 14 - 90046 MONREALE (PA)
Tel. 0916404450 - Fax 0916402686

LICEO ARTISTICO



MARIO D'ALEO
MOSAICO



www.istitutobasiledaleo.it e-mail: basile@istruzione.it pec:pa160003@pec.istruzione.it

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 20 % di quanto previsto inizialmente.

SOTTOSCRIZIONE

LE PARTI:

IL SCOLASTICO	DIRIGENTE	Prof.ssa Concetta Giannino	
R.S.U.		Prof. Daniele Moretto	
		Sig. Gianfranco Giacona	
OO.SS.		Prof.ssa Maria Rosaria Bonanno - cobas	
OO.SS.		Prof. Mario Basile - Cisl	